

Consiglio regionale della Calabria

Settore Commissioni

*Affari Istituzionali Riforme, Sanità, Attività Sociali, Culturali e Formative,
Ambiente e Territorio*



Proposta di legge n. 413/10[^] di iniziativa dei consiglieri regionali D. Bevacqua e D. Tallini, recante: “Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica della Calabria (l.r. 19/2002).”.

RELATORE: DOMENICO BEVACQUA

Il Dirigente
F.to Avv. Giovanni FEDELE

Il Presidente
F.to On. Domenico BEVACQUA

RELAZIONE DESCRITTIVA

La proposta di modifica alla legge urbanistica regionale (l.r. n. 19/2002) interviene alla luce dell'esperienza applicativa della legge sul territorio regionale. La finalità è quella di valorizzare il patrimonio territoriale per una pianificazione sostenibile nell'ottica del contenimento del consumo di suolo. Gli interventi di modifica sono diretti a migliorare gli aspetti critici e dare concreta attuazione ai principi di legge e ad assicurare la definizione degli strumenti urbanistici.

In particolare:

Art. 1

Le modifiche all'art. 27 ter della l. r. 19/02 contenute all'art. 1 sono motivate dall'esigenza di consentire ad un numero maggiore di piccoli comuni di aderire alla nuova procedura semplificata di cui all'art. 27 ter, introdotta dalla Legge Urbanistica regionale.

Tali modifiche consistono nel conformare la disposizione al dimensionamento degli abitanti, non superiore a 5.000 secondo l'ultimo censimento ISTAT, piuttosto che al parametro fissato dall'attuale testo di legge, relativo al dimensionamento degli strumenti urbanistici precedentemente approvati (PRG/PdF), in quanto esso fornisce informazioni certe riguardo alle singole specificità dei piccoli comuni.

Art. 2

L'art. 2, che modifica l'art. 27 inerente la procedura ordinaria di formazione ed approvazione dei Piani Strutturali Comunale, consente con l'inserimento del comma 14 bis, di efficientare le procedure e ridurre le tempistiche di approvazione di varianti normative allo strumento urbanistico, nei casi di adeguamento a leggi sovraordinate o in mancanza di norme specifiche che consentono il corretto uso del territorio.

Art. 3

L'art. 3 di modifica all'art. 65, consentirà, in linea con la politica di collaborazione e partecipazione del governo regionale, di dare risposta alle numerose istanze provenienti dagli operatori di settore e dagli ordini professionali, volte a porre rimedio alle criticità riscontrate sul territorio negli ultimi anni.

La novella normativa prevede, pertanto, maggiori fattispecie di casi di varianti possibili, introducendo la possibilità di proporre specifici progetti in variante urbanistica, anche su iniziativa dei privati, per la realizzazione di attrezzature ed impianti pubblici di interesse generale ricadenti nella previgente zona omogenea "F", e relative sottozone, dello strumento urbanistico comunale, per interventi finalizzati alla partecipazione a bandi pubblici, purché beneficiari finali di finanziamento, nonché per quelli proposti dagli Enti ecclesiastici di cui alla L. n. 222 del 20 maggio 1985.

Art. 4

L'art. 4 interviene a modificare interamente l'art. 73 della L.R. 19/02 introducendo un ulteriore termine di dodici mesi per i comuni, per adempiere all'adeguamento dei propri strumenti urbanistici alla legge ed al QTRP, nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale e del relativo coordinamento previsto dall'art. 145 del D.Lgs n. 42 del 2004.

Al fine di non appesantire ulteriormente i procedimenti urbanistici cui sono chiamati a svolgere, ai sensi di legge, i soggetti pubblici, ma fissare dei tempi certi e garantire modalità di accompagnamento agli EE.LL. semplificando e razionalizzando, pertanto, tali adempimenti, si prevede che negli interventi attuativi, anche in variante agli strumenti urbanistici generali e nei procedimenti di cui al c. 7 dell'art. 30 del QTRP, l'adeguamento e la valutazione di coerenza avvengano nell'ambito delle procedure ordinarie o

semplificate di approvazione dei medesimi, con l'acquisizione dei pareri vincolanti rilasciati dalla competente soprintendenza e dalla Regione.

Art. 5

L'art. 5 reca la clausola di invarianza finanziaria atteso che la proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale trattandosi di modifiche di natura ordinamentale.

RELAZIONE TECNICO- FINANZIARIA

a) Contesto Tecnico/economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intendono realizzare.

La legge regionale n. 19/2002 reca le disposizioni urbanistiche nella Regione Calabria. Le modifiche che si vogliono introdurre con la presente proposta di legge hanno carattere esclusivamente ordinamentale atteso che intervengono per conformare la disposizione esistente alle esigenze di un crescente dimensionamento degli abitati soprattutto nei piccoli centri calabresi ed ancora, intervengono, per ridurre i tempi e le procedure di approvazione dei Piani Strutturali Comunali ed introduce la possibilità, in caso di variazioni del quadro normativo, di fissare tempi certi per l'adeguamento degli strumenti urbanistici alle disposizioni della legge e del quadro territoriale a valenza paesaggistica.

b) Inquadramento

Per quanto sopra, con la presente proposta legislativa si intende, essenzialmente, operare una semplificazione del quadro normativo in materia di accesso alla procedura semplificata di cui all'art. 27 ter della legge regionale di riferimento e dell'articolo 27 in relazione alle procedure necessarie per ridurre le tempistiche di approvazione di varianti normative allo strumento urbanistico, nei casi di adeguamento a leggi sovraordinate o in mancanza di norme specifiche che consentono il corretto uso del territorio.

c) Oneri finanziari

La proposta di modifica legislativa della legge regionale n. 19/2002 non comporta alcun onere finanziario per l'amministrazione, stante che è da ritenersi esclusivamente di natura normativa. Tale non incidenza economica si riferisce a tutto l'articolato oggetto di modifica.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: “Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica della Calabria (l.r. 19/2002).”.

La proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1	Modifica l'articolo 27 ter della l.r. 19/2002 euro 0,00	//	//	//
2	Norma ordinamentale che introduce la possibilità di presentare varianti normative durante l'iter di approvazione dei Piani strutturali Comunali in caso di adeguamento a leggi sovraordinate euro 0,00	//	//	//
3	Trattasi di una modifica per maggiore chiarezza espositiva e necessita citare la fonte normativa delle norme tecniche. Non produce nuove spese in quanto di natura ordinamentale) euro 0,00	//	//	//
4	Si fissano tempi certi per l'adeguamento dei PSC alla LUR ed al QTRP. Non producono nuove spese in quanto di natura ordinamentale) euro 0,00	//	//	//
5	Reca la clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
6	Reca l'entrata in vigore	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

e) Copertura finanziaria

Non essendo previsti oneri finanziari non è necessario indicare e prevedere la relativa copertura finanziaria.

f) Aspetti procedurali/organizzativi

Gli aspetti organizzativi non vengono modificati rispetto a quelli già attuati circa l'attività attinente all'istruttoria delle pratiche ai sensi della normativa sismica, mentre inciderà circa gli aspetti procedurali nell'attività dei funzionari preposti.

La proposta di legge non ha impatti sulla struttura organizzativa regionale.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
//	//	//	//
Totale	//	//	//

Testo:

Proposta di legge n. 413/10[^] recante: “Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica della Calabria (l.r. 19/2002).”

Art. 1

(Modifiche all'articolo 27 della l.r. 19/2002)

1. L'articolo 27 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge urbanistica della Calabria) è così modificato:

a) alla fine del comma 1 il periodo: “e all'adeguamento agli strumenti di pianificazione sovraordinata di cui al comma 3 dell'articolo 73.” è sostituito dalle seguenti parole: “al PSC approvato.”.

b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

“14 bis. Sono ammesse modifiche al REU, nei casi di recepimento o adeguamento a disposizioni normative o regolamentari o in mancanza di norme specifiche che consentono il corretto uso del territorio, mediante procedura semplificata di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/90 e all'articolo 14 della presente legge, previa acquisizione dei pareri formulati dagli enti e soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante.”.

Art. 2

(Modifiche all'articolo 27 ter della l.r. 19/2002)

1. L'articolo 27 ter della l.r. 19/2002 è così modificato:

a) al comma 1 le parole: “che hanno nello strumento urbanistico approvato (PRG/PdF) un dimensionamento non superiore a 5.000 abitanti” sono sostituite dalle seguenti: “con popolazione non superiore a 5.000 abitanti secondo l'ultimo censimento ISTAT”;

b) alla fine del comma 7 sono aggiunti i seguenti periodi: “E' fatta salva la definizione delle richieste di trasformazione acquisite dai comuni entro i termini ammissibili ai sensi della legge regionale urbanistica vigente al momento della loro presentazione, in relazione alle differenti zone omogenee. Ai restanti suoli è estesa la destinazione agricola la cui utilizzazione è disciplinata dagli articoli 50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva dal RO.”;

c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

“8 bis. Sono altresì ammesse modifiche al Regolamento Operativo, nei casi di recepimento o adeguamento a disposizioni normative o regolamentari o in mancanza di norme specifiche che consentono il corretto uso del territorio, mediante procedura semplificata, previa acquisizione dei pareri vincolanti rilasciati dalla competente soprintendenza e dal settore regionale competente in materia urbanistica secondo i termini e le modalità previste dal comma 5.”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 65 della l.r. 19/2002)

1. L'articolo 65 della l.r. 19/2002 è così modificato:

a) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“b) non sono ammesse varianti urbanistiche al di fuori di quelle derivanti dalla definizione delle richieste di trasformazione di cui alla lettera a), di quelle relative alla realizzazione di attrezzature e impianti pubblici di interesse generale, anche di iniziativa dei privati, ricadenti nella previgente zona omogenea “F” e relative sottozone dello strumento urbanistico comunale, di quelle derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico sottoposti alle disposizioni del d.p.r. 327/2001, del d.lgs. 50/2016, dell’articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di quelle derivanti dalla realizzazione di interventi previsti da strumenti di programmazione negoziata individuati dal POR Calabria o che siano beneficiari di finanziamenti pubblici, anche parziali o finalizzati alla partecipazione a bandi pubblici, purché beneficiari finali di finanziamento, nonché quelli proposti dagli enti ecclesiastici di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), non in contrasto con gli strumenti urbanistici sovraordinati. Per i predetti interventi, pena la decadenza della variante urbanistica e contestuale ripristino della destinazione originaria, è fatto obbligo il rispetto dei termini di inizio lavori fissati dalla legge in materia. Sono ammesse modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento edilizio degli strumenti urbanistici vigenti, nei casi di recepimento o adeguamento a disposizioni normative o regolamentari o in mancanza di norme specifiche che consentono il corretto uso del territorio, mediante procedura semplificata di cui agli articoli 14 e seguenti della L. 241/90 e all’articolo 14 della presente legge, previa acquisizione dei pareri formulati dagli enti e soggetti che per legge sono chiamati ad esprimere parere vincolante.”.

Art. 4

(Modifiche all’articolo 73 della l.r. 19/2002)

1. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 73 della l.r. 19/2002 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Tutti gli strumenti urbanistici generali vigenti, nelle more dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui agli articoli 17 bis e 25 bis della presente legge e del relativo coordinamento previsto dall’articolo 145 del d.lgs. 42/2004, devono, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, essere adeguati a quest’ultima e alle disposizioni di salvaguardia del Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica, secondo le seguenti modalità:

a) nel caso di esclusivo adeguamento di norme e disposizioni in contrasto, i dirigenti responsabili del servizio preposto all’attuazione degli strumenti urbanistici, al fine di chiarire le modificazioni delle norme interessanti il proprio territorio, adottano gli atti amministrativi di conformazione con propri provvedimenti da trasmettere al settore regionale competente in materia di urbanistica;

b) nel caso di accertato contrasto del piano, da parte dei dirigenti responsabili del servizio preposto all’attuazione degli strumenti urbanistici, sia per quanto attiene l’aspetto urbanistico sia per quello paesaggistico-ambientale, dovrà essere elaborata ed approvata dal consiglio comunale apposita valutazione di coerenza e compatibilità che, previo vincolante parere favorevole della competente soprintendenza, è trasmessa al settore regionale competente in materia di urbanistica che, entro trenta giorni dall’acquisizione, rilascia il parere vincolante di coerenza con la legge e con lo strumento urbanistico sovraordinato.

3. Alle procedure previste nel comma 2 non si applica la VAS di cui al d.lgs. 152/2006, trattandosi di mero adeguamento ai contenuti della legge e dello strumento di pianificazione territoriale regionale già assoggettati alla procedura di valutazione ambientale.

4. Al fine di semplificare l'iter procedimentale di tutti gli interventi attuativi agli strumenti urbanistici generali, anche in variante, nonché di quelli previsti al comma 7 dell'articolo 30 del QTRP, l'adeguamento e la valutazione di coerenza con il QTRP avvengono esclusivamente nell'ambito delle procedure di approvazione dei medesimi, in forma ordinaria o semplificata, previa acquisizione dei pareri vincolanti rilasciati dal MIBAC e dal settore regionale competente in materia urbanistica.

5. In caso di adeguamenti resi necessari a causa di errori materiali di trascrizione, grafici o legati a disfunzioni degli apparati telematici, elettromagnetici o di digitazione, vi provvede il dirigente responsabile del servizio preposto all'attuazione del piano.

6. Ai Comuni che non adempiono a quanto disposto dal comma 2, si applica il potere sostitutivo regionale di cui agli articoli 28 e 67."

Art. 5
(Invarianza di spesa)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6
(Entrata in vigore)

1. La presente entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria